

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

in vigore dal 27 giugno 2017

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

INDICE

- ART. 1 Campo di applicazione e oggetto del regolamento
- ART. 2 Procedimento
- ART. 3 Soggetti accertatori
- ART. 4 Diffida amministrativa
- ART. 5 Pagamento in misura ridotta
- ART. 6 Scritti difensivi
- ART. 7 Audizione
- ART. 8 Controdeduzioni dell'organo accertatore
- ART. 9 Ordinanza ingiunzione
- ART. 10 Criteri per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria
- ART. 11 Istanza di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- ART. 12 Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria
- ART. 13 Disposizioni finali

ART. 1 - Campo di applicazione e oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato al fine di integrare e specificare quanto previsto dalla vigente normativa in materia, integralmente richiamata, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le quali è indicato il Sindaco come autorità competente a ricevere il rapporto amministrativo ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 689 del 1981.
- 2. Il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e nell'ambito delle sanzioni elevate in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

ART. 2 - Procedimento

- 1. Competente in materia è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia locale.
- 2. In caso di incompatibilità del Comandante, la competenza in materia è assunta dal Segretario Comunale del Comune nel cui territorio sono state accertate le violazioni.
- 3. Presso il Corpo intercomunale è istituito l'Ufficio di Polizia amministrativa che:
- a) riceve i rapporti amministrativi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, nell'ipotesi in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) esamina e verifica, per le violazioni per le quali non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, la regolarità formale dei verbali di accertamento dell'illecito amministrativo e la fondatezza della contestazione:
- c) riceve ed esamina gli scritti difensivi e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;
- d) effettua, se richiesta, l'audizione degli interessati e redige il relativo verbale;
- e) trasmette gli eventuali scritti difensivi e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché rediga le proprie controdeduzioni;
- f) richiede, nel caso di particolare complessità dell'istruttoria, ulteriori eventuali pareri tecnici o legali scritti, da considerarsi non obbligatori e non vincolanti, a organi interni o esterni in merito alle varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
- g) esamina le controdeduzioni e i pareri eventualmente acquisiti;

- h) predispone il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio;
- i) notifica entro i termini previsti dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o il provvedimento di archiviazione ai soggetti interessati, sulla base della conclusione dell'attività istruttoria:
- j) istruisce le istanze di rateizzazione e predispone il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

ART. 3 - Soggetti accertatori

- 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.
- 2. E' facoltà del Sindaco, con decreto motivato, provvedere ad abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

ART. 4 - Diffida amministrativa

- 1. Fuori dai casi previsti da speciali discipline in normative di settore, è introdotto l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro congruo termine fissato secondo caso specifico.
- 2. L'ambito di applicazione della diffida amministrativa opera nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
- 3. E' esclusa l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa in caso di pericolo concreto e immediato per la pubblica sicurezza.
- 4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto al trasgressore e ad eventuali responsabili solidali a sanare la violazione. L'invito viene notificato nei modi ritenuti più idonei.
- 5. Il termine entro cui uniformarsi alle prescrizioni non deve superare i dieci giorni ed è riducibile in caso di necessità ed urgenza debitamente motivata.
- 6. L'istituto in parola non è rinnovabile né prorogabile. Non opera in caso di attività svolta senza titoli abilitativi o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
- 7. Per quanto non espressamente riportato nel presente testo, si fa rinvio al dettato normativo di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 10 del 11 marzo 2014.

ART. 5 - Pagamento in misura ridotta

- 1. Il pagamento in misura ridotta, effettuato entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, estingue l'obbligazione sanzionatoria pecuniaria e conclude a tutti gli effetti il procedimento amministrativo sanzionatorio.
- 2. Il pagamento in misura ridotta, effettuato oltre il termine previsto dal comma 1, viene computato come acconto della sanzione determinata in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione.

ART. 6 - Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, gli interessati possono, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avviene posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi, ed entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, estingue il procedimento sanzionatorio.

ART. 7 - Audizione

- 1. La convocazione degli interessati che ne hanno fatto espressa richiesta, avviene con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza, indicando il luogo, la data e l'ora in cui devono comparire dinanzi all'autorità amministrativa competente.
- 2. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito processo verbale.
- 3. In caso di mancata presentazione e se non viene richiesto un rinvio motivato e giustificato l'assenza è considerata come rinuncia all'audizione.

ART. 8 - Controdeduzioni dell'organo accertatore

- 1. L'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ha facoltà di chiedere all'organo accertatore di far pervenire le proprie controdeduzioni e/o eventuali ulteriori chiarimenti ed elementi integrativi, in merito a quanto eccepito nelle memorie difensive e alle risultanze dell'audizione personale.
- 2. In mancanza di risposta provvede ad inviare un sollecito all'organo accertatore e se, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non pervengono le deduzioni, l'autorità competente procede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione sulla base della valutazione degli atti esistenti.

ART. 9 - Ordinanza ingiunzione

- 1. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art. 11 del presente regolamento, emette, entro 3 anni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione comprensiva delle spese di procedimento nonché degli eventuali costi sostenuti per la rimozione e/o il ripristino di quanto abusivamente compiuto, ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
- 2. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
- 3. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

ART. 10 - Criteri per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria

- 1. Il Responsabile dell'ufficio sanzioni amministrative, ovvero chi lo sostituisce, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, ha riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 689 del 1981, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
- 2. Nel rispetto di tali principi, i criteri che dovranno essere seguiti nell'adozione e nella determinazione della sanzione da ingiungere, sono in caso di assenza di ricorso alla contestazione di infrazione, rimasta disattesa, i seguenti:
- a) se la somma indicata nel verbale è inferiore od uguale a €100,00 si ingiunge il pagamento di una somma pari al doppio di essa;

- b) se la somma indicata nel verbale è compresa tra i €100,01 ed i €300,00 si ingiunge il pagamento di una somma pari alla stessa aumentata del 50%;
- c) se la somma indicata nel verbale è compresa tra i €300,01 ed i €500,00 si ingiunge il pagamento di una somma pari alla stessa aumentata del 25%;
- d) se la somma indicata nel verbale è superiore ai €500,01 si ingiunge il pagamento di una somma pari alla stessa aumentata del 10%
- 3. I criteri che dovranno essere seguiti nell'adozione della sanzione da ingiungere, in caso di rigetto del ricorso, per ritenuta infondatezza o comunque irrilevanza delle eccezioni prodotte dal ricorrente ad un verbale di contestazione d'infrazione, sono i seguenti:
- a) in caso di presenza di recidiva, anche reiterata, oppure di circostanza costituente grave pericolosità per l'igiene, la salute o la sicurezza e/o l'ordine pubblico, ovvero di ricorso privo di alcun elemento considerabile eccezione, si ingiunge il pagamento di una somma con le stesse modalità previste per il caso di assenza di ricorso.
- b) in caso di assenza di circostanze aggravanti ed invece presenza di una grave documentata situazione patrimoniale del trasgressore, ovvero di evidente grave sproporzione tra la violazione commessa e la somma indicata nel verbale, od ancora di esistenza di contrastante giurisprudenza o di grave difficoltà interpretativa del precetto normativo, si ingiunge il pagamento di una somma pari al minimo edittale previsto.
- c) nei casi non previsti ai punti a) e b), ovvero di equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, si ingiunge il pagamento della somma corrispondente a quella indicata nel verbale di contestazione:
- d) in caso di concorso di circostanze, a seconda che vi sia nella fattispecie prevalenza di quelle attenuanti od aggravanti, si ingiunge il pagamento della somma più favorevole o sfavorevole a seconda che prevalgano le prime o le seconde.

ART. 11 - Istanza di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria

- 1. L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per i residenti in Italia, e sessanta giorni per i residenti all'estero.
- 2. Alla richiesta di rateizzazione va allegata la documentazione contenente gli elementi che l'interessato ritiene utili a comprovare la propria condizione economica disagiata.
- 3. Esaminata l'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego che è notificato al richiedente.

ART. 12 - Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria

- 1. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza ingiunzione di pagamento o con successivo e separato provvedimento.
- 2. La rateizzazione è ammessa solo con riferimento alla sanzione determinata con ordinanza ingiunzione.
- 3. In ogni momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento.
- 4. La rateizzazione del pagamento di quanto ingiunto è concedibile solo se essa supera la somma di 200,00 e può essere concessa in numero massimo di 10 rate.
- 5. L'inosservanza del versamento, alla data stabilita, anche di una sola delle rate previste, comporta la revoca della concessione di rateizzazione e l'ingiunzione di pagamento, da eseguirsi entro 15 giorni, dell'intera somma ancora non versata.
- 6. Il beneficio della rateazione è concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulta moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni.

ART. 13 - Disposizioni finali

- 1. Alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applica la disciplina generale contenuta nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e sue successive modifiche e integrazioni.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla sopracitata legge e successive modificazioni e integrazioni, ed alle altre leggi in materia di sanzioni amministrative.
- 3. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi inefficaci ad ogni effetto.
- 4. Le disposizioni contenute in precedenti atti che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative devono intendersi abrogate e sostituite dal presente regolamento.